

Matrimonio - Divorzio - Impugnazioni - Proposizione dell'appello con citazione

Famiglia - Matrimonio - Divorzio - Impugnazioni - Proposizione dell'appello con citazione Nel procedimento d'impugnazione delle sentenze di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudizio di appello è soggetto al rito camerale, onde l'impugnazione va proposta con ricorso e non con atto di citazione, che resta peraltro ammissibile, purché, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sia non soltanto notificato, ma altresì depositato in cancelleria, con l'iscrizione della causa al ruolo. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21161 del 13/10/2011

Famiglia - Matrimonio - Divorzio - Impugnazioni - Proposizione dell'appello con citazione

Nel procedimento d'impugnazione delle sentenze di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudizio di appello è soggetto al rito camerale, onde l'impugnazione va proposta con ricorso e non con atto di citazione, che resta peraltro ammissibile, purché, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sia non soltanto notificato, ma altresì depositato in cancelleria, con l'iscrizione della causa al ruolo. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21161 del 13/10/2011

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21161 del 13/10/2011

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 334 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 4), essendosi la Corte d'Appello erroneamente riferita a tale norma relativa ad impugnazioni incidentali tardive.

Con il secondo motivo, lamenta contraddittoria motivazione, per la medesima ragione.

Con il terzo motivo, lamenta infine violazione e falsa applicazione dell'art. 325 c.p.c., considerando instaurazione del rapporto processuale il momento della notifica dell'atto, e non quello successivo del deposito.

Il primo ed il secondo motivo vanno dichiarati inammissibili. È vero che la sentenza impugnata richiama, per un evidente errore materiale, l'art. 334 c.c., dovendo invece riferirsi all'art. 325 c.p.c., relativo ai termini per l'impugnazione, ma, dal contesto motivazionale e dal contenuto delle argomentazioni svolte, emerge palesemente che ci si riferisce in realtà all'art. 325 c.p.c.. Dunque il primo motivo del ricorso si pone in contrasto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, individuando nella motivazione di essa un contenuto diverso da quello in realtà sussistente (al riguardo tra le altre, Cass. 15093/05). È appena il caso di precisare che la questione sollevata dal ricorso, anche se correttamente impostata, non potrebbe che riguardare violazione di legge, e non già vizio di motivazione: in tal senso, anche il secondo motivo va dichiarato inammissibile.

Quanto al terzo motivo, va precisato che giurisprudenza consolidata di questa Corte (per tutte, Cass. n. 7219 del 2002) chiarisce che, seguendo il giudizio di appello il rito camerale, l'impugnazione va proposta con ricorso, e non, come nella specie, con citazione: questa è ammissibile, purché nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di

Matrimonio - Divorzio - Impugnazioni - Proposizione dell'appello con citazione

primo grado, l'atto di citazione non sia soltanto notificato, ma pure, successivamente depositato in cancelleria, con l'iscrizione della causa a ruolo. Nella specie, come è pacifico tra le parti e risulta dagli atti di causa, la sentenza del Tribunale è stata notificata in data 11/10/2007; e la citazione in appello è stato depositato in cancelleria il 16/11/2007.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

Non sussistono i presupposti per una condanna del soccombente, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., u.c., come richiesto dalla controparte, non emergendo dal contenuto del ricorso e dal comportamento del ricorrente ipotesi di dolo o colpa grave.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 700 per onorari ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011